

Allegato "A" al n. 14040/12563 di repertorio

STATUTO

***TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA', OGGETTO,
DURATA***

Articolo 1

Costituzione, denominazione e normativa applicabile

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 177 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS"), è costituita su iniziativa di Alessandra Broi la fondazione denominata "**Fondazione Niccolo's light - Ente del Terzo Settore**" o, in forma abbreviata "**Fondazione Niccolo's light - ETS**" (d'ora innanzi la "Fondazione").

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra normativa di tempo in tempo applicabile (d'ora innanzi la "Normativa Applicabile").

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

La Fondazione ha sede in **Milano (MI)**.

La modifica dell'indirizzo all'interno del medesimo comune non costituisce modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3

Articolo 3 - Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale o esclusiva di attività di interesse generale ai sensi del CTS in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita di denaro, di beni e di servizi.

Articolo 4 - Oggetto

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

(i) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

(ii) interventi e prestazioni sanitarie;

(iii) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

(iv) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

(v) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

(vi) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali sempre nel contesto degli scopi sopra indicati.

Ciò avverrà anche attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- donazioni agli ospedali per comprare macchinari e qualsiasi altro strumento o cosa utile per aiutare i malati oncologici;
- finanziare e supportare progetti di formazione e la ricerca medica e scientifica in ambito oncologico con particolare riferimento ai tumori cerebrali infantili, finanziare nuove cure sperimentali o l'inizio di nuovi trials;
- donazioni dirette alle famiglie per supplire ai bisogni economici volti ad affrontare la malattia (quali, a mero titolo esemplificativo, costi per alberghi, viaggi, trasferimenti), pagamento e finanziamento di nuove cure sperimentali anche all'estero, di qualsiasi cura anche di protocollo normale ospedaliero e di tutte le necessità delle famiglie con figli minori colpiti da tumori cerebrali;
- pagamento di personale infermieristico, di psicologi, di persone spirituali che siano in grado di aiutare e supportare le famiglie con figli minori malati oncologici nei momenti difficili;
- rendere possibili, anche attraverso il sostegno economico, piccoli sogni dei bambini malati (quali, a titolo meramente esemplificativo, acquisto di biglietti di concerti, di partite di calcio, per favorire incontri con personaggi loro idoli, per realizzare gite o viaggi fuori porta, vacanze, parchi divertimento, giocattoli e comunque tutto ciò che possa distrarli dalla prova a cui sono sottoposti);
- aiutare e supportare, anche attraverso il sostegno economico, ragazzi giovani che non hanno supporto delle famiglie per finanziare progetti di studio, corsi universitari e/o nuove idee di business;
- assegnazione di riconoscimenti, premi, borse di studio in favore di studiosi meritevoli e non abbienti, in onore di Niccolò, per permettere di iniziare e proseguire gli studi universitari anche presso facoltà costose.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CTS.

Art. 5

Volontari e lavoratori dipendenti

La Fondazione si può avvalere di volontari e/o di lavoratori dipendenti nello svolgimento delle proprie attività, nel rispetto della Normativa Applicabile.

Articolo 6

Durata

La Fondazione ha durata indeterminata.

TITOLO II - PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 7

Patrimonio iniziale

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui valore complessivo è di **euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero)**.

Articolo 8

Entrate

La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Appli-

cabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificatamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificatamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) le entrate di qualsiasi natura conseguite per effetto dell'attività della Fondazione;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- f) i proventi derivanti dal risarcimento dei danni diversi da quelli provocati al patrimonio della fondazione;
- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificatamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 9

Raccolta fondi

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del CTS.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

Articolo 10

Incremento del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Articolo 11

Divieto di distribuzione

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori o altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 12

Patrimoni destinati

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico utilizzo ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

TITOLO III - SISTEMA DI GOVERNANCE

Articolo 13

Fondatore

E' Fondatore della Fondazione la signora Alessandra Broi.

Articolo 14

Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo (il "Presidente") e il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo (il "Vice-Presidente");
- il Segretario del Consiglio Direttivo (il "Segretario");
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo.

Eventuali altri comitati, commissioni ovvero direttori di settore od attività, cui verranno conferiti speciali incarichi, previa determinazione delle attribuzioni, della durata e del numero di membri, potranno essere nominati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a definire gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in conformità allo Statuto e alla Normativa Applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo ha piena autonomia gestionale ed in particolare provvede a:

- compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario e disporne la revoca;
- nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- nominare, ove la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo, il Revisore Legale e disporne la revoca;
- deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare il bilancio d'esercizio entro il 31 dicembre di ogni anno;
- approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna

per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;

- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 16

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dal Fondatore, finché in vita e legalmente capace.

Quando il Fondatore non sarà più in vita o non sarà più legalmente capace provvederà alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo il Consiglio Direttivo uscente.

Non possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 17

Gratuità dell'incarico

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice-Presidente, a Segretario, a Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata i fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 18

Durata della carica

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio dalla sua nomina. I membri del Consiglio Direttivo possono essere confermati alla scadenza.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Articolo 19

Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 3 Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica o PEC contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i

Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 20

Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice-Presidente; in mancanza dal Consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione o lo scioglimento della Fondazione sono assunte con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di audio/video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio Direttivo medesimo e dal segretario della riunione.

Articolo 21

Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed esercita i seguenti poteri:

- effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e della Normativa Applicabile;
- convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle sue deliberazioni;
- predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- attribuire, ove sia necessario o opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice-Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 22

Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle sue attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli Organi della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Con-

trollo.

La funzione di verbalizzazione è affidata ad un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Articolo 23

Tesoriere

Il Tesoriere:

- cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;
- effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

TITOLO IV - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Articolo 24

Composizione dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo può essere alternativamente composto, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo in sede di nomina, da:

- 1) un Controllore Unico, o
- 2) da un Collegio dei Controllori composto da tre membri effettivi (a uno dei quali spetta la qualifica di Presidente dell'Organo di Controllo) e due membri supplenti.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno un componente effettivo ed un supplente.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione della revisione legale, esso è composto da un Controllore unico o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 25

Durata in carica dell'Organo di Controllo

I membri dell'Organo di Controllo rimangono in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla loro nomina e possono essere riconfermati.

Articolo 26

Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- vigila sul rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS;
- può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo,

anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica o PEC contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Le adunanze del Collegio dei Controllori possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi collegati mediante sistemi audio/video, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Articolo 27

Esercizio della funzione di revisione legale

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti.

TITOLO V - BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

Articolo 28

Esercizi

La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi della durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio di ogni anno e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 29

Bilancio di esercizio

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 30

Bilancio sociale e obblighi pubblicitari

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del CTS, il Consiglio Direttivo approverà il bilancio sociale redatto ai sensi di legge. La Fondazione deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il suddetto bilancio

sociale secondo quanto previsto dalle linee guida e dalla normativa tempo per tempo vigenti.

Inoltre, ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti dell'Organo Direttivo e dell'Organo di Controllo dovranno essere in ogni caso pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel proprio sito internet.

Articolo 31

Scritture contabili

La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 32

Libri della Fondazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari che è tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI - ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

Articolo 33

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione/scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 34

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, della Normativa Applicabile ed in genere le norme di legge vigenti in materia.

In deroga a quanto previsto nell'articolo 15 il primo Organo di Controllo è nominato dalla Fondatrice nell'atto costitutivo.

Firmato all'originale

Firmato all'originale:

Alessandra Broi

Giulia Iglesias Broi

Camilla Pavone

Irene Mirabile - testimone

Siria Perriello - testimone

Tommaso Fiamingo - notaio (impronta del sigillo)